

N. R.G. 5531 /2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA**

Sezione VII Civile (Fallimenti)

Il Giudice Delegato alla trattazione dott.ssa Chiara Monteleone,

Letto il ricorso depositato il 23.8.2025 da _____ (di seguito, per semplicità, anche _____), c.f., p.iva e numero di iscrizione in Camera di Commercio _____, con sede legale in Genova, _____, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore _____, c.f. _____, nato a Genova il 23 dicembre 1960, rappresentata e difesa, dall'Avv. _____ con il quale si chiede, ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII, di confermare le misure protettive richieste nell'istanza presentata il 25.5.2025 nei confronti di tutti i creditori sociali per un tempo di 180 giorni e adottare i provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative,

PREMESSO:

a) Che parte ricorrente in data 25.5.2025 ha depositato, tramite la piattaforma telematica nazionale istituita ai sensi dell'art. 13 CCII, istanza per la nomina di un esperto indipendente per l'accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa, chiedendo altresì l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCII;

b) Che parte ricorrente ha depositato presso il Tribunale di Genova, in data 23.8.2025, ricorso ai sensi dell'art. 19 CCII per la conferma delle misure protettive e l'adozione di misure cautelari;

c) che, unitamente al ricorso:

1) ha depositato in atti bilanci anni 2021, 2022, 2023;

2) ha depositato una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;

3) ha depositato l'elenco nominativo dei creditori con specifica dei dieci maggiori per ammontare (con indicazione degli indirizzi di posta elettronica certificata di tutti i creditori controinteressati);

4) ha depositato il piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, c. 2 CCII, comprensivo di un piano finanziario per i successivi sei mesi e di un prospetto delle iniziative che intende adottare;

5) ha depositato dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

6) ha depositato la prova dell'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 19 comma 2 lett. f) CCII (avvenuta in data 22.8.2025) con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata (avv. Andrea Bettini);

RITENUTO CHE debba necessariamente in via preliminare darsi atto della circostanza che la società istante ha tempestivamente depositato il ricorso inerente la conferma delle misure protettive, in ottemperanza al disposto dell'art. 19 CCII comma 1 a mente del quale:

“Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative.”. L'esperto ha accettato in data 22.8.2025, la Camera di Commercio ha provveduto, in data 25.8.2025, alla pubblicazione dell'istanza e il ricorso è stato tempestivamente depositato il giorno successivo, in data 23.8.2025,

nel merito osserva quanto segue.

Queste le conclusioni rassegnate dalla società ricorrente:

“CHIEDE

a codesto Ill.mo Tribunale voler, previa fissazione dell'udienza, confermare e adottare le misure protettive descritte in narrativa per un tempo di 180 giorni, ovvero per il diverso lasso di tempo ritenuto di giustizia, nei confronti di tutti i creditori disponendo che:

a. tutti i creditori (fornitori, banche, Erario ed enti, altri non specificati) non possano acquisire diritti di prelazione né possano iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa da parte della società quivi rappresentata.

b. prevedere che, dalla pubblicazione della medesima istanza e sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei confronti della società esponente l'articolo 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma e l'art. 2482-ter del Codice civile e non si verifica la causa di scioglimento (della società) per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, 1° c., n. 4) del Codice Civile;

c. disporre il divieto di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento;

d. disporre per i creditori _____, _____ e _____ il divieto di escussione della garanzia di Mediocredito Centrale;

e. disporre per i creditori _____, _____, _____ il divieto di compensazione tra i saldi attivi dei conti correnti e i saldi passivi e/o le rate dei finanziamenti a scadenza;

f. accertare, nel contraddittorio con _____ che sussistano i presupposti per il rilascio del documento di regolarità contributiva;”.

Con decreto emesso in data 26.8.2025 il Giudice fissava udienza per la comparizione del proponente, dell'esperto e dei creditori interessati dalla richiesta delle misure protettive, al 17.9.2025. All'udienza il proponente insisteva per la conferma/concessione delle misure protettive e cautelari, concludendo come in atti e l'esperto esprimeva il proprio parere positivo sulla funzionalità/necessità delle misure protettive e cautelari richieste ad assicurare il buon esito delle trattative.

Il Tribunale riservava la decisione.

A scioglimento della riserva assunta,

- preso atto del parere favorevole espresso dall'esperto avv. _____ il quale ha affermato: *“La conferma delle misure protettive appare, a giudizio del sottoscritto, utile e funzionale per le seguenti ragioni:*

a) previene azioni esecutive o cautelari individuali che, se promosse, pregiudicherebbero irrimediabilmente la continuità aziendale.

b) consente alla società di avviare in modo ordinato e gestito la fase negoziale con i creditori.

c) garantisce il tempo necessario per acquisire le proposte di acquisto vincolanti dei due rami d'azienda oggi affittati”.

Egli ha poi così concluso: “*Alla luce delle attività svolte e dei documenti esaminati, ritengo che:*

- *sussistano i presupposti per la conferma delle misure protettive e per la concessione delle misure cautelari (nei termini di cui sopra), quale strumento indispensabile per preservare la continuità aziendale e consentire lo svolgimento delle trattative;*”;

- ritenuto che non sia necessaria la nomina di un ausiliario, non occorrendo alcun atto istruttorio ai fini della decisione sulla richiesta di misure protettive, anche alla luce della completezza della documentazione prodotta agli atti;

- considerato che allo stato paiono sussistere i requisiti di legge per la conferma delle misure protettive richieste: quanto alla genuinità della composizione negoziata la stessa pare confermata dall’esperto che ha rilevato che “*Le prospettive di risanamento rappresentate da [redacted] presentano una buona base di partenza, grazie ad un’operatività già avviata, supportata da contratti di affitto di rami d’azienda che garantiscono un immediato flusso di cassa e un’entrata economica stabile. Inoltre, l’assenza di esecuzioni contro la società permette alla stessa di operare preservando l’integrità del patrimonio sociale.*” .

- quanto alle misure cautelari si osserva:

- Sulla richiesta di divieto di escussione delle garanzie pubbliche:

la ricorrente ha evidenziato il rischio che i creditori bancari [redacted],
e [redacted] - i quali beneficiano della garanzia pubblica del Mediocredito Centrale, Banca del Mezzogiorno S.p.A. mediante ricorso al fondo pubblico per il sostegno alle PMI – possano escutere le garanzie con effetti diretti sul patrimonio della Società.

Come sottolineato anche dall’esperto, pare sussistere il *periculum* che la Società intende ovviare con le chieste misure cautelari, ossia il pericolo che l’escussione delle garanzie di MCC possa pregiudicare il buon esito della composizione -sussistendo quindi il nesso di funzionalità tra le misure chieste e il buon esito delle trattative- a discapito della possibilità di un concreto risanamento imprenditoriale: la richiesta cautelare è volta a impedire che nelle more della conclusione delle trattative, per effetto dell’escussione all’esito del procedimento di attivazione della garanzia, la società si trovi costretta a considerare un diverso e maggiore “super-privilegio” ante primo grado di MCC, non riuscendo più a destinare le stesse risorse finanziarie all’ipotesi di soddisfazione proposta alle banche stesse;

- Sul divieto di compensazione:

Nei confronti dei creditori bancari [redacted], [redacted] e [redacted]

Parte 4 la ricorrente ha richiesto altresì la misura del divieto di compensazione. Tale misura sarebbe funzionale ad evitare che la banca, titolare di un credito verso l’impresa, possa estinguerlo unilateralmente mediante la trattenuta delle disponibilità liquide affluite sui conti corrente, il tutto a garanzia della par condicio creditorum pendenti le trattative. Sul punto è sufficiente richiamare quanto condivisibilmente stabilito dal Tribunale di Parma, sentenza del 26.5.2024, secondo cui “*Dall’ambito delle misure cautelari che assistono la composizione negoziata della crisi d’impresa, non può escludersi l’inibitoria dei meccanismi contrattualmente previsti o, comunque, delle pratiche di compensazione dei finanziamenti erogati anteriormente all’applicazione della misura con le disponibilità di cassa di volta in volta originata sui singoli conti correnti bancari, ove l’esigenza sia quella di favorire lo svolgimento delle trattative ed il risanamento dell’impresa, anche attraverso una temporanea cristallizzazione del passivo e fatte salve le prerogative degli istituti di credito, da farsi valere all’esito della composizione negoziata eventualmente nell’ambito di uno degli strumenti individuato ex art 23 CCP*”;

- Sulla richiesta relativa al DURC:

La ricorrente ha evidenziato l’essenzialità del DURC ai fini della continuazione della propria attività, trattandosi di documento di regolarità contributiva essenziale “*alla continuità aziendale per il ramo in esercizio atteso che impedisce di acquisire nuovi appalti da Enti pubblici e impedisce la*

riscossione dei crediti per appalti già eseguiti (i.e. Questura di Genova)”. D'altronde, “la maggior parte dei clienti prima di procedere con la stipula di un contratto fanno richiesta del DURC; lo stesso documento viene richiesto periodicamente per mantenere attiva l'iscrizione a diversi albi fornitori (Clienti: Rekeep S.p.A., Duferco S.p.A., Bper S.p.A.)”. Sul punto l'esperto ha confermato che la misura cautelare richiesta è necessaria per poter dare esecuzione al progettato piano rilevando che “il rilascio del DURC consentirà alla società di avere flussi di cassa che le permetteranno di far fronte alle proprie obbligazioni” e l' , se pur regolarmente notiziato dell'udienza fissata anche per la decisione sulla concessione della misura in esame, non si è opposto.

Si consideri, infine, che la concessione della misura non pare recare alcun pregiudizio all'^{CP-} atteso che nel piano di risanamento della società è previsto il pagamento integrale del suo credito (cfr. anche nota integrativa depositata dalla ricorrente in data 17.9.2025).

Sul punto si richiamano le considerazioni effettuate dal Tribunale di Milano, sentenza del 24.1.2025, che ha in particolare affermato: “secondo la nuova normativa, le proposte di trattamento del debito previdenziale possono prevedere soddisfazioni parziali e il DURC dovrebbe essere rilasciato anche in tali circostanze. Vi è di certo l'esigenza di allineare le pratiche degli enti previdenziali e le nuove disposizioni legislative. In quest'ottica, si veda per esempio la circolare ministeriale n. 33 del 2016, che chiarisce che la modifica normativa, escludendo la pregressa condizione del pagamento integrale, risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell'impresa. In caso contrario, infatti, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l'impresa non sarebbe nelle condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa, in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza”;

- precisato, infine, che ai sensi dell'art. 18, comma 3, CCDI, sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento della domanda:

a) conferma le misure protettive generali richieste e, per l'effetto:

- i creditori, dal giorno della pubblicazione dell'istanza, non potranno acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né potranno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano. Non sono inibiti i pagamenti;

- fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non potrà essere pronunciata, salvo che il Tribunale disponga la revoca delle misure protettive;

- i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non potranno, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né potranno anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di negoziazione assistita. Restano ferme in ogni caso la sospensione e la revoca delle linee di credito disposte per effetto dell'applicazione della disciplina di vigilanza prudenziale. La prosecuzione del rapporto non è di per sé motivo di responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario. Dal momento della conferma delle misure protettive, le banche e gli intermediari finanziari, i mandatari e i cessionari dei loro crediti nei cui confronti le misure sono state confermate non possono mantenere la sospensione relativa alle linee di credito accordate al momento dell'accesso alla composizione negoziata se non dimostrano che la sospensione è determinata dalla applicazione della disciplina di vigilanza

